

TRIBUNALE DI FERMO
SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELLE MARCHE

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
“MIRIAL S.r.l.”

*** **

AVVISO PER RACCOLTA
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NON VINCOLANTI
per la partecipazione alla successiva procedura competitiva per la
vendita del ramo di azienda di “MIRIAL S.r.l.”

Nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa della società “MIRIAL S.r.l.” con sede legale in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Curiel n. 151, c.f. P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Marche 01689330445, indirizzo PEC mirial@pec.it, esercente l'attività di fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature, attivata in data 10.07.2025 presso la C.C.I.A.A. delle Marche, **l'Esperto nominato dalla Camera di Commercio, dott. Alessio Napoletani, tramite il presente avviso intende raccogliere manifestazioni di interesse non vincolanti per la successiva partecipazione a una procedura competitiva di selezione finalizzata alla cessione del ramo di azienda di proprietà della Società.**

Ora,

P R E M E S S O C H E

- ✓ la società in data 30.06.2025 ha stipulato un contratto di affitto dell'intero ramo d'azienda produttivo con scadenza il 01.07.2026, con primaria società, la

Istanza n.: 6376/2025
del: 10.07.2025

R.G. 125/2026

Giudice:
dott.ssa Sara Marzietti

Esperto:
dott. Alessio Napoletani

"Valmor S.r.l.", operante nel distretto della produzione di calzature dagli anni '60 ed entrata a far parte del Gruppo *HIND (Holding Industriale S.p.A.)* tramite la sub – holding "*HMODA*" con un indotto di 1.800 dipendenti ed un fatturato di oltre 300 milioni di euro;

- ✓ il contratto di affitto stipulato con la "Valmor S.r.l." era fin dall'inizio espressamente finalizzato alla continuità aziendale ex art. 2086 c.c. e alla successiva cessione del ramo d'azienda nell'ambito della composizione negoziata (**continuità aziendale indiretta**);
- ✓ in data 23.12.2025 la società "Valmor S.r.l." ha inviato una proposta di acquisto irrevocabile del medesimo ramo per un importo di E. 1.567.626,32 tale da permettere il pieno risanamento della società, subordinando l'efficacia dell'operazione all'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 22 CCII;
- ✓ accettata la proposta e nelle more della conferma delle misure protettive richieste nei confronti di tutti i creditori sociali della società – sulle quali l'esperto rilasciava il proprio parere favorevole in data 07.08.2025 –, giunta con provvedimento del 07.02.2026 e ad oggi già scadute, la società "Mirial S.r.l." inviava dapprima la richiesta di proroga della procedura di composizione negoziata della crisi – sulla quale il sottoscritto esperto rilasciava il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 17, comma 7 CCII in data 08.01.2026 – e successivamente depositava il ricorso ex art. 22, comma 1, lett. d) CCII;
- ✓ all'udienza del 12.02.2026, il Giudice invitava l'Esperto a procedere, d'intesa con l'Ausiliario nominato, in conformità al punto 12 del protocollo di conduzione della composizione negoziata in materia di cessione dell'azienda, raccogliendo manifestazioni di interesse con idonea pubblicità per un periodo di trenta giorni,

tutto ciò premesso e considerato, **la presente iniziativa è finalizzata unicamente a verificare la presenza sul mercato di soggetti interessati all'acquisizione del ramo di azienda, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, al fine di garantire la**

continuità aziendale, la salvaguardia della totalità dei livelli occupazionali e la valorizzazione del compendio produttivo.

1. OGGETTO DELL'OPERAZIONE

L'operazione ha ad oggetto l'acquisto del ramo di azienda di proprietà di "Mirial S.r.l.", esercente l'attività di fabbricazione di calzature svolta presso la sede in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Curiel n. 151.

Il ramo di azienda, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, oggi condotta in affitto mediante contratto stipulato con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio dott.ssa Margherita Vanoli (rep. 10008, racc. 7839), in data 30.06.2025, con decorrenza 1.07.2025, tra "Mirial S.r.l.", in qualità di concedente, e la società "Valmor S.r.l.", comprende:

- ✓ i macchinari di cui all'allegato 2.1 (A) del contratto di affitto;
- ✓ i rapporti con i dipendenti trasferiti di cui all'allegato 6.1 del contratto di affitto;
- ✓ l'avviamento e tutte le relazioni commerciali con i clienti di cui all'allegato 2.1 (B) del contratto di affitto;
- ✓ tutte le autorizzazioni amministrative, i permessi, le licenze, le certificazioni ed ogni altro titolo occorrente, ai sensi della normativa applicabile, per l'esercizio dell'attività di impresa propria del ramo di azienda;
- ✓ i debiti afferenti ai dipendenti trasferiti a titolo di TFR, ferie non godute, PAR, welfare e "Metasalute" o qualsiasi altro titolo, in base alla normativa applicabile, CCNL, accordi aziendali e/o accordi individuali, nel loro importo risultante al 31.07.2025;
- ✓ il debito derivante dal contratto di locazione finanziaria sottoscritto in data 01.03.2023 con la Claris Leasing avente ad oggetto il macchinario "Premonta Atom Sincorn TSX 4.0", nell'importo risultante al 31.07.2025,

il tutto come meglio specificato all'art. 2 del richiamato contratto di affitto stipulato in

data 30.06.2025, avente ad oggetto il ramo aziendale di proprietà di "Mirial S.r.l." relativo alla produzione di calzature.

Il corrispettivo per la cessione del ramo di azienda non potrà essere inferiore ad euro

1.567.626,32, oltre imposte di legge, corrispondente a quello oggetto dell'impegno irrevocabile di acquisto formulato dall'affittuaria del ramo di azienda, da corrispondere secondo le seguenti modalità:

- (i). mediante accollo liberatorio conseguente all'accordo stipulato in sede di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/1990, dei debiti maturati alla data del trasferimento del ramo di azienda nei confronti dei dipendenti trasferiti (alla data di decorrenza del contratto di affitto del 01.07.2025 pari ad E. 280.928,01);
- (ii). mediante accollo del debito residuo relativo al contratto di leasing sottoscritto in data 01.03.2023 con la Claris Leasing (ad oggi pari alle n. 23 rate a scadere per il complessivo importo di E. 39.915,12);
- (iii). la differenza, ivi incluse le rate del leasing di cui al punto precedente che la "Mirial S.r.l." pagherà dalla data di pubblicazione del presente avviso alla data di cessione definitiva, contestualmente alla data di stipula dell'atto di cessione del ramo di azienda secondo le modalità già in precedenza stabilite ovvero che saranno eventualmente stabilite dal Tribunale.

2. FINALITA' DELLA PROCEDURA

Il presente avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse ha natura esplorativa e non vincolante.

Le manifestazioni raccolte saranno valutate al solo fine di individuare eventuali soggetti qualificati da invitare alla successiva procedura competitiva nel contesto della quale saranno raccolte offerte vincolanti (oltre a quella già formulata dall'attuale affittuario del ramo di azienda).

3. REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti interessati:

- ✓ persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, singolarmente o in forma aggregata (società, consorzi, fondi d'investimento, ecc.);
- ✓ **che dispongano di comprovata esperienza imprenditoriale e gestionale nel settore di riferimento;**
- ✓ **che dimostrino adeguate capacità economico – patrimoniali e finanziarie per sostenere l'acquisizione e garantire la continuità aziendale.**

A tal fine, ciascun soggetto interessato dovrà allegare:

- ✓ profilo societario e descrizione dell'attività svolta;
- ✓ referenze o esperienze professionali/industriali nel comparto di riferimento;
- ✓ dati e principali indicatori economico – patrimoniali e finanziari che comprovino l'idonea capacità dell'interessato di poter assicurare la continuità aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali, secondo quanto desumibile dagli ultimi tre bilanci approvati;
- ✓ dichiarazione di disponibilità ad assumere, in caso di aggiudicazione, gli impegni necessari a garantire la continuità occupazionale e produttiva, mantenendo integralmente gli attuali livelli occupazionali;
- ✓ dichiarazione di esplicita accettazione della deroga di divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. da parte del manifestante, permettendo alla "Mirial S.r.l." o società o altri soggetti direttamente o indirettamente controllati, soci, familiari dei soci, fiduciari o in collaborazione con altre persone, di poter esercitare la commercializzazione e rivendita di scarpe o pantofole o prodotti similari della stessa specie (a titolo esemplificativo: mocassini, sandali, sneakers, stivali, ecc.) a marchio "MIRIAL" e "MIRIAL HERITAGE";
- ✓ copia documento di identità del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società;

- ✓ visura camerale storica aggiornata (non anteriore a 2 mesi);
- ✓ ultimi tre bilanci depositati in formato CEE ed analitico.

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro e non oltre il **30 marzo 2026 ore 12:00** all'indirizzo PEC dell'Esperto alessio.napoletani@pec.commercialisti.it con oggetto esplicito: *"Manifestazione di interesse non vincolante per la partecipazione alla successiva procedura competitiva per la vendita del ramo di azienda Mirial S.r.l. in Composizione Negoziata"*.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate esclusivamente via e-mail all'Esperto all'indirizzo alessio@studionapoletani.com.

5. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ED EVENTUALE SUCCESSIVA FASE COMPETITIVA

L'Esperto, d'intesa con la Società ed il Tribunale, valuterà la coerenza e la serietà delle manifestazioni ricevute, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti indicati al precedente punto 3. del presente avviso ed in particolare:

- ✓ esperienze e referenze nel settore;
- ✓ capacità finanziaria e patrimoniale;
- ✓ idoneità a garantire la continuità aziendale.

I soggetti ritenuti idonei saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura competitiva riservata, unitamente all'attuale affittuaria, nella quale potranno presentare offerte vincolanti secondo modalità e tempistiche che saranno comunicate con apposito disciplinare.

L'eventuale gara ed aggiudicazione, dovranno tenersi indifferibilmente entro il 06 maggio 2026.

6. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati e le informazioni trasmesse saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura.

Le informazioni e la documentazione relative all'azienda – tra cui la visura storica della società, i relativi bilanci dal 2022 al 2024, il contratto di affitto del ramo di azienda stipulato in data 30.06.2025 con i relativi allegati, la perizia di stima dei macchinari – saranno inserite in un'apposita *data room* accessibile esclusivamente **previa richiesta da parte dell'interessato al sottoscritto Esperto che rilascerà apposite credenziali individuali ai fini dell'accesso**, che dovrà essere trasmesso a mezzo PEC alla Società e, per conoscenza, all'Esperto. La sottoscrizione di tale documentazione dovrà essere fatta dal richiedente (qualora si tratti di persona fisica) ovvero dal legale rappresentante *pro - tempore* (qualora si tratti di società). Solamente a seguito dell'impegno alla riservatezza saranno fornite le credenziali per l'accesso alla istituita *data room*.

7. CLAUSOLE FINALI

La pubblicazione del bando e la ricezione di manifestazioni d'interesse non potrà determinare in alcun modo alcun affidamento circa il perfezionamento della cessione del ramo di azienda. Pertanto, i soggetti che dovessero manifestare il proprio interesse per l'acquisto del ramo di azienda, non saranno legittimati a richiedere alcun rimborso di oneri, costi e spese né richiedere il risarcimento di danni, anche potenziali o latenti, costituendo il presente avviso un mero invito a offrire e non offerta al pubblico né promessa unilaterale di vendita ai sensi dell'art. 1336 c.c.

Con Osservanza.

Grottammare, lì 24.02.2026

L'ESPERTO NEGOZIATORE
(Dott. Napoletani Alessio)



Inventariazione e perizia di stima beni mobili

MIRIAL SRL

Via Curiel, 151 63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

Codice Fiscale, P.IVA e numero iscrizione presso
il Registro Imprese delle Marche: 01689330445

Relatore: Per. Ind. Sergio CICCIONI

Il sottoscritto Per. Ind. Sergio Ciccioli, nato a Montegiorgio (AP) il 21.06.1966, Cod. Fisc. CCC SRG 66H21 F520B, con studio a Massa Fermana (FM) in Via Libertà n.11, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Ascoli Piceno e Fermo al n.546 ed all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Fermo al n.115, su incarico dell'Amministratore Unico della società in epigrafe, Sig. --- OMISSIS ---, ha effettuato la seguente perizia di inventariazione e stima beni mobili (nello specifico macchinari ed attrezzature per la produzione di calzature), indicati dallo stesso A.U. e detenuti dalla società. La MIRIAL SRL ha quale oggetto sociale: "la produzione di calzature di ogni tipo e genere e/o parti di esse, il commercio all'ingrosso e/o al minuto di calzature e/o parti di esse, di pellami, cuoio, fodere, tessuti, materiale sintetico nonché

***Per. Ind. Sergio Ciccioli--- C.T.U. Consulenze Tecniche Legali ed Estimative –
Via Libert , 11 63834 Massa Fermana (FM)
Cell. 330/645616 e-mail: sergio.ciccioli@gmail.com***

di ogni tipo di materie prime, prodotti ed accessori inerenti la lavorazione di calzature e pelletterie di qualsiasi genere e qualità, nonché la rappresentanza quale agente o commissionaria con o senza deposito di imprese estere e nazionali relativamente all'attività, alle materie ed ai prodotti sopra precisati. Essa potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, artigianali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ivi compresa la stipulazione di mutui con istituti di credito autorizzati per legge o con privati anche ai fini di reinvestimento di capitali o di riserve, ritenute dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società, enti o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare avalli, fidejussioni in genere e.....".

Trattasi, più in particolare, di beni attualmente ubicati presso la sede sociale a Sant'Elpidio a Mare (FM) in Via Curiel, 151 Frazione Casette.

Lo scrivente, recatosi nel luogo sopra descritto, ha provveduto ad inventariare e periziare i beni ivi dislocati, indicati dal Sig. --- OMISSIS ---. È stata

***Per. Ind. Sergio Ciccioi--- C.T.U. Consulenze Tecniche Legali ed Estimative –
Via Libert , 11 63834 Massa Fermana (FM)
Cell. 330/645616 e-mail: sergio.ciccioi@gmail.com***

altresì effettuata una rilevazione fotografica riprodotte la tipologia di parte dei beni oggetto di stima.

Metodologia utilizzata per la valutazione dei beni.

I beni sono stati valutati tenendo conto del loro attuale e potenziale utilizzo e seguendo il criterio del prezzo corrente per i beni dotati di un loro mercato (quali, ad esempio, i macchinari per calzaturifici), ovvero il criterio del costo di sostituzione nel caso di assenza di un mercato dell'usato. In tale seconda fattispecie, lo scrivente, ha operato un abbattimento di valore per tener conto sia del deperimento fisico che della vetustà ed obsolescenza.

La data di riferimento della presente valutazione è al 21.03.2025

Nello specifico e con riferimento alla diversa natura e categoria merceologica dei beni si sono considerati, ai fini valutativi, i seguenti elementi:

1) Macchinari ed impianti

Per tali beni strumentali si è ritenuto opportuno individuare i valori commerciali più probabili ritraibili dal mercato considerando la vetustà, l'obsolescenza, lo stato di fatto, la flessibilità, l'utilizzabilità e le quotazioni correnti dell'usato

***Per. Ind. Sergio Ciccioi--- C.T.U. Consulenze Tecniche Legali ed Estimative –
Via Libert , 11 63834 Massa Fermana (FM)
Cell. 330/645616 e-mail: sergio.ciccioi@gmail.com***

ove disponibili;

2) Attrezzatura varia ed utensileria

Tutti questi elementi rappresentano componenti di supporto alle lavorazioni manuali ed utensili vari per le macchine operatrici. Detti beni, avendo un costo iniziale contenuto, perdono rapidamente di valore successivamente all'acquisto. Nella valutazione si è preso in considerazione lo stato generale, la funzionalità e le quotazioni correnti dell'usato ove disponibili;

3) Scaffalature ed arredi di magazzino

Le scaffalature e gli arredi di magazzino rappresentano componenti di supporto allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti. Nella attribuzione del valore si è preso in considerazione lo stato d'uso e di conservazione, la qualità, la funzionalità, l'epoca d'acquisto e le quotazioni correnti dell'usato ove disponibili.

Il sottoscritto ritiene con la presente relazione - che si compone di n.05 (cinque) pagine dattiloscritte e n.01 allegato:

all.1, n.03 (tre) pagine di valutazione unitaria dei singoli beni per un totale pari ad: **€ 135.580,00**
(euro centotrentacinquemilacinquecentottanta/00)
beni in proprietà; € 80.000,00 (euro ottantamila/00)

*Per. Ind. Sergio Ciccioi--- C.T.U. Consulenze Tecniche Legali ed Estimative -
Via Libert , 11 63834 Massa Fermana (FM)
Cell. 330/645616 e-mail: sergio.ciccioi@gmail.com*

**beni detenuti attraverso contratti di leasing
(inv.n.10)**

- di aver adempiuto all'incarico affidatogli e rimane a disposizione dell'Amministratore Unico della società in epigrafe, Sig. --- OMISSIS ---, per qualsiasi chiarimento o supplemento di perizia. Allo stesso A.U., unitamente alla presente relazione, viene consegnato un supporto di memoria contenente la rappresentazione fotografica della tipologia di parte dei beni oggetto di stima.

Massa Fermana, lì 21 marzo 2025

Il perito

Per. Ind. Sergio Ciccioli

Allegati: c.s.

***Per. Ind. Sergio Ciccioli--- C.T.U. Consulenze Tecniche Legali ed Estimative –
Via Libert , 11 63834 Massa Fermana (FM)
Cell. 330/645616 e-mail: sergio.ciccioli@gmail.com***

						ALLEGATO 1
N. INV.	Q.TA'	U.M.	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE UNITARIA	VALUTAZIONE TOTALE	
			1 MANOVIA MONTAGGIO			
1	2	NR	PISTOLA APPLICA SUOLETTE	€ 70,00	€ 140,00	
2	1	NR	APPLICA SOLETTE A CARTA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
3	1	NR	TAGLIA CARTA PER SUOLE	€ 150,00	€ 150,00	
4	1	NR	PRERISCALDATORE CORONE	€ 180,00	€ 180,00	
5	1	NR	CAPPA SPIRANTI INCOLLAGGIO	€ 50,00	€ 50,00	
6	1	NR	UMIDIFICATORE TOMCALDERINA PER TOMAIA	€ 300,00	€ 300,00	
7	1	NR	GARBA SPERONI APPLICA FORTI MATIC	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
8	1	NR	CARDA TOMAIA PER MONTAGGIO	€ 180,00	€ 180,00	
9	1	NR	PREMONTA MOLINA SINCRON PRX	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
10	1	NR	PREMONTA ATOM SINCRON TSX 4,0 117800 (LEASING 4.0). BENE DETENUTO ATTRAVERSO CONTRATTO DI LEASING	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
11	2	NR	BANCHI LAVORO CON PIANTONI	€ 100,00	€ 200,00	
12	1	NR	SFIBBRATORE 1 POSTO	€ 200,00	€ 200,00	
13	1	NR	CALZERA MONTAFIANCHI MOLINA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
14	1	NR	CALDERINA UMIDIFICATORE PER TOMAIA E TALLONI	€ 500,00	€ 500,00	
15	1	NR	FORNO 4 PISTE	€ 800,00	€ 800,00	
16	2	NR	SOFFIONI BDF	€ 700,00	€ 1.400,00	
17	2	NR	MARTELLI PNEUMATICI PER RIBATTITURA	€ 80,00	€ 160,00	
18	1	NR	TAVOLO INCOLLAGGIO	€ 30,00	€ 30,00	
19	1	NR	PIANTONE LEVA FORME	€ 30,00	€ 30,00	
20	1	NR	SMERIGLIATRICE VOLBER 2 POSTI CON SACCHI ASPIR.	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
21	1	NR	SMERIGLIATRICE SFIBBRATORE 2 POSTI	€ 300,00	€ 300,00	
22	1	NR	SEGNA SCARPE VASCHETTA CON RIPIANO GONFIABILE	€ 700,00	€ 700,00	
23	1	NR	SEGNA SCARPE NORMALE GIREVOLE	€ 100,00	€ 100,00	
24	1	NR	SPAZZOLATRICE GIVES A 2 POSTI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
			TOTALE 1 MANOVIA MONTAGGIO			€ 108.820,00
			2 MANOVIA MONTAGGIO			
25	1	NR	SMERIGLIATRICE SFIBBRATORE AD 1 POSTO	€ 200,00	€ 200,00	
26	1	NR	BOETTATRICE	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
27	1	NR	TAVOLO INCOLLAGGIO	€ 30,00	€ 30,00	
28	1	NR	CARDA E INCOLLA BDF CON SERBATOIO E SFIBBR. LATERALE	€ 900,00	€ 900,00	
29	1	NR	SFIBBRATORE LATERALE PER SNEAKER	€ 300,00	€ 300,00	
30	4	NR	TAVOLI INCOLLAGGIO 1 E 2 MANO	€ 50,00	€ 200,00	
31	2	NR	FORNI IN MANOVIA PER ASCIUGATURA MASTICE	€ 800,00	€ 1.600,00	
32	1	NR	PRESSA A SETTORI SIGMA	€ 600,00	€ 600,00	
33	1	NR	SOFFIONE ARIA CALDA E VAPORE	€ 300,00	€ 300,00	
34	1	NR	TUNNEL STIRATURA TS 14/E FORNO A 4 POSTI	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
35	1	NR	PRESSA IRON FOX NUOVA 2 POSTI	€ 9.500,00	€ 9.500,00	
36	4	NR	PRESSE PASANQUI	€ 1.000,00	€ 4.000,00	
37	1	NR	PRESSA A POZZETTO S501	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
38	1	NR	SPAZZOLINA VOLVER 2 POSTI	€ 300,00	€ 300,00	
39	1	NR	TERMO STIRATRICE TC100 RIATTIVATORE AD ANELLO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	

N. INV.	Q.TA'	U.M.	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE UNITARIA	VALUTAZIONE TOTALE	
40	1	NR	TUNNEL REFRIGERATORE SF 119FRIGO STEMA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
41	1	NR	INCHIODA TACCHI	€ 1.900,00	€ 1.900,00	
			TOTALE 2 MANOVIA MONTAGGIO			€ 37.630,00
			1 MANOVIA FINISSAGGIO			
42	1	NR	INCOLLA SUOLETTE CON NASTRO ADESIVO YOTEX	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
43	1	NR	SIBERIANA POLO SISTEM	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
44	1	NR	BATTISTIRA BS4	€ 600,00	€ 600,00	
45	1	NR	BANCO INCOLLAGGIO	€ 100,00	€ 100,00	
46	1	NR	SPAZZOLINA	€ 100,00	€ 100,00	
47	7	NR	TAVOLI FINISSAGGIO	€ 50,00	€ 350,00	
48	3	NR	SPAZZOLATRICE CON SACCHI 2 POSTI	€ 700,00	€ 2.100,00	
49	1	NR	VAPORIZZATORE X VELLUTI	€ 600,00	€ 600,00	
50	1	NR	CABINA SPRUZZATURA	€ 250,00	€ 250,00	
51	2	NR	TORCHIETTI	€ 30,00	€ 60,00	
52	1	NR	SCAFFALE CASSETTI X ACCESSORI PICCOLI	€ 180,00	€ 180,00	
53	1	NR	VASCHE PASTICHE PLASTICA X LACCI	€ 300,00	€ 300,00	
54	1	NR	TIMBRATRICE X NUMERETTI	€ 300,00	€ 300,00	
55	3	NR	FERRI CON SLITTE	€ 100,00	€ 300,00	
			TOTALE 1 MANOVIA FINISSAGGIO			€ 7.240,00
			1 MACCHINARI FUORI MANOVIA			
56	1	NR	BLAK	€ 800,00	€ 800,00	
57	1	NR	ROTELLATRICE CUCITURA BLAK ORNA SUOLE	€ 800,00	€ 800,00	
58	1	NR	STIRA STIVALI CON SOFFIONE E VAPORE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
59	1	NR	GIRA PANTOFOLE F.DO AMERICA	€ 300,00	€ 300,00	
60	1	NR	GARBA SPERONIAPPLICA FORTI	€ 600,00	€ 600,00	
61	1	NR	RISCALDA FORTI	€ 300,00	€ 300,00	
62	1	NR	STIRA STIVALI CON SOFFIONE E VAPORE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
63	2	NR	CARDA SUOLE	€ 60,00	€ 120,00	
64	1	NR	SPAZZOLATRICE	€ 300,00	€ 300,00	
65	1	NR	SEGNA SCARPE	€ 180,00	€ 180,00	
66	23	NR	TEFLON X PROMONTA	€ 50,00	€ 1.150,00	
67	18	NR	PIASTRE PER PROMONTA	€ 100,00	€ 1.800,00	
			TOTALE 1 MACCHINARI FUORI MANOVIA			€ 9.850,00
			1 MANOVIE			
68	1	NR	MANOVIA MONTAGGIO CON IMPIANTO ARIA E ASPIRAZIONE ESTERNA	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
69	1	NR	MANOVIA PANTOFOLE CON IMPIANTO ASPIRAZIONE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
70	1	NR	MANOVIA FINISSAGGIO CON IMPIANTO ASPIRAZIONE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
71	1	NR	FORMIERE GRIGIE CON ROTELLE	€ 500,00	€ 500,00	
72	1	NR	FORMIERE VARIE CON ROTELLE	€ 300,00	€ 300,00	
73	1	NR	CARRELLO PER SCARPE	€ 150,00	€ 150,00	
74	1	NR	CARRELLI PER SCATOLE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
75	1	NR	CARRELLI PER SCATOLE PICCOLI	€ 500,00	€ 500,00	
76	1	NR	CESTE GRIGIE PLASTICA PER TOMAIA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
77	17	NR	CASSETTIERE PER MODELLI CARTONE	€ 30,00	€ 510,00	
78	1	NR	COMPRESSORE KAISER ASD32 SIGMA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
79	1	NR	CON TCH 36 KRIOSEC	€ 500,00	€ 500,00	
80	1	NR	SERBATOIO ARIA	€ 300,00	€ 300,00	

N. INV.	Q.TA'	U.M.	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE UNITARIA	VALUTAZIONE TOTALE	
81	1	NR	COMPRESSORE ARIA KAISER PICCOLO DI RISERVA	€ 500,00	€ 500,00	
82	1	NR	SCAFFALATURE VARIE GRANDEZZE E DIMENSIONI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
83	1	NR	SCAFFALI MONTABILI A VITE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
84	1	NR	PORTA SUOLE MONTAGGIO	€ 300,00	€ 300,00	
			TOTALE 1 MANOVIE			€ 31.060,00
			1 REPARTO PANTOFOLE			
85	1	NR	TIMBRATRICE GELMINI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
86	1	NR	TIMBRATRICE MANUALE	€ 200,00	€ 200,00	
87	1	NR	BANCO GIRA PANTOFOLE	€ 300,00	€ 300,00	
88	1	NR	BANCONE STRIRA TACCOLE CON PIASTRE	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
89	2	NR	BANCHETTO LAVORO PANTOFOLE PER INFILATURA ZEPPE	€ 450,00	€ 900,00	
90	1	NR	GIOSTRA STRIRA MOCASSINI SABAL CON MARTELLO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
91	1	NR	BANCONE STRIRA MOCASSINI E STROBEL	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
92	1	NR	PIANTONE LEVA FORME	€ 50,00	€ 50,00	
93	1	NR	FORNO A 2 POSTI	€ 300,00	€ 300,00	
94	1	NR	CABINA SPRUZZATURA AD ACQUA	€ 200,00	€ 200,00	
95	1	NR	BANCO LAVORO IN FERRO CON PIAANTONE	€ 70,00	€ 70,00	
96	1	NR	SFIBRATORE 1 POSTO	€ 60,00	€ 60,00	
			TOTALE 1 REPARTO PANTOFOLE			€ 20.980,00
			TOTALE INVENTARIO			€ 215.580,00



MARGHERITA VANOLI
NOTAIO

BRESCIA, Via Ferramola 1
MONTICHIARI, Via XXV Aprile 144
Tel. 030 9686462, 030 962364
mvanoli@notariato.it

CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

Tra

"MIRIAL S.R.L.", con sede legale in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Curiel n. 151, Frazione Cassette d'Ete, capitale sociale euro 25.500,00 (venticinquemilacinquecento virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Marche 01689330445, numero REA FM-165396, in persona di

- --- OMISSIS ---, nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il --- OMISSIS ---, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

in qualità di amministratore unico a quanto infra autorizzato in forza dei poteri che gli derivano dai patti statutari, nonché dal verbale dell'assemblea dei soci in data 26 giugno 2025,

(di seguito definita **"Mirial"** o la **"Concedente"**)

e

"VALMOR S.R.L.", con sede legale in Civitanova Marche (MC), Via Corona 1, capitale sociale euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Marche 01175300431, REA MC-121527, in persona di

- --- OMISSIS ---, nato a Cuneo il --- OMISSIS ---, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione a quanto infra autorizzato in forza dei poteri che gli derivano dai patti statutari e dal verbale del Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2025

(di seguito definita **"Valmor"** o la **"Affittuaria"**),

entrambe di seguito congiuntamente definite le **"Parti"** e singolarmente la **"Parte"**

Premesso che

- (A) Mirial è una società che si occupa principalmente della produzione e del commercio, all'ingrosso e al minuto, di calzature di ogni tipo e genere, di parti e accessori per calzature, nonché di ogni tipo di materia prima, prodotti e accessori inerenti alla lavorazione di calzature e pelletterie.
- (B) Valmor è una società che si occupa principalmente della produzione e del commercio, all'ingrosso e al minuto, di calzature e relativi accessori, di prodotti tessili e abbigliamento e della lavorazione in conto terzi dei medesimi prodotti.
- (C) Valmor intende assumere una posizione di sostanziale continuità con quanto da Mirial finora industrialmente e commercialmente creato.
- (D) Mirial si trova a dover fronteggiare una situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, per la soluzione della quale il relativo organo amministrativo ha valutato l'opportunità di presentare alla Camera di Commercio competente un'istanza di ammissione al procedimento di composizione negoziata della crisi (di seguito, la **"CNC"**) ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito **"CCII"**), con contestuale richiesta di misure protettive, nomina dell'esperto indipendente nel contesto di detto procedimento e conferma delle relative misure protettive da parte del Tribunale competente, che, attraverso gli interventi previsti nel redigendo piano di risanamento (il **"Piano di Risanamento"**), possa consentire di ristabilire l'equilibrio patrimoniale ed economico-finanziario di Mirial e il rilancio dell'attività della stessa.
- (E) Nelle more e in funzione del suddetto instaurando procedimento di CNC, al fine di non disperdere il valore del bene azienda – che potrebbe risultare ir-

Registrato a
Brescia
il 01/07/2025
N. 33792
Serie 1T
Esatti Euro:
200,00

rimediabilmente compromesso dalla situazione di squilibrio in cui versa Mirial, tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione dell'attività aziendale – Mirial si è determinata a stipulare un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto il proprio ramo costituito dall'attività di fabbricazione e assemblaggio di calzature (di seguito definito il **"Ramo d'Azienda"**), come meglio identificato al successivo articolo 2, nell'ambito di un programma industriale volto alla creazione di sinergie con Valmor nella filiera italiana dedicata alla produzione di calzature e pelletteria di alta gamma per i più prestigiosi marchi italiani e internazionali (il **"Progetto Industriale"**).

(F) La Concedente, a seguito della sottoscrizione del predetto contratto di affitto del proprio Ramo d'Azienda, intende dunque avviare un procedimento di CNC, in funzione del quale procedere alla cessione del Ramo d'Azienda, con ciò perseguendo i seguenti obiettivi:

- (a) il temporaneo trasferimento del rischio d'impresa in capo a un terzo per il periodo necessario alla finalizzazione della cessione del Ramo d'Azienda;
- (b) l'incasso di una congrua somma, relativa al canone di affitto del Ramo d'Azienda;
- (c) la conservazione dell'integrità e del valore del proprio patrimonio, incluse soprattutto le componenti immateriali (quali, a titolo esemplificativo, i brevetti, il *know how* e l'avviamento) altrimenti destinate ad andare incontro a dispersione;
- (d) in prospettiva, la cessione del Ramo d'Azienda a un prezzo congruo.

(G) In data 4 giugno 2025 le Parti hanno avviato la procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 47 della L. 428/1990 (come successivamente modificato e integrato), la quale si è conclusa positivamente in data 26 giugno 2025.

(H) Nel periodo intercorrente tra il 1 maggio 2025 e il 27 giugno 2025 alcuni dipendenti della Concedente hanno rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro, mentre altri dipendenti sono stati licenziati per giustificati motivi oggettivi. Tutti tali dipendenti licenziati nel suddetto periodo hanno sottoscritto in sede protetta ai sensi dell'art. 2113, co. 4, c.c. verbali di conciliazione individuali nei quali hanno rinunciato a qualsiasi impugnativa del relativo licenziamento e, più in generale, a qualsivoglia pretesa e/o diritto nei confronti della Concedente.

(I) In data 26 giugno 2025 ciascuno dei Dipendenti Trasferiti (come di seguito definiti) ha sottoscritto in sede protetta ai sensi dell'art. 2113, co. 4, c.c. verbali di conciliazione individuali per il trasferimento temporaneo e senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. per la durata dell'affitto del Ramo d'Azienda (come meglio individuata al successivo Articolo 3), con indicazione tassativa dei debiti/crediti di lavoro afferenti a ciascuno dei Dipendenti Trasferiti ascritti all'Affittuaria e previsione della rinuncia a pretese retributive ulteriori rispetto a quanto ivi indicato.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano la presente scrittura (di seguito definita **"Contratto"**).

1. Premesse e allegati

- 1.1. Le premesse e i documenti allegati al presente Contratto costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale dello stesso e pertanto sono da intendersi come trascritti nel medesimo.

2. Oggetto

- 2.1. Ai termini e alle condizioni del presente Contratto, Mirial si impegna a concedere in affitto alla Data di Efficacia (come *infra* definita) a Valmor, la quale si impegna ad accettare, il Ramo d'Azienda – costituito, dai macchinari di cui all'Allegato 2.1(A) e da tutti i rapporti con i clienti di cui all'Allegato 2.1(B), nonché dai rapporti con i Dipendenti Trasferiti (come di seguito definiti).
- 2.2. Le Parti dichiarano e riconoscono che nel Ramo d'Azienda si intendono compresi solo gli elementi che vengono indicati nell'Articolo 2.1 e che concorrono a formare il patrimonio aziendale, con esclusione del magazzino, dei debiti e/o dei crediti contratti e/o maturati alla Data di Efficacia del presente Contratto.
- 2.3. Resta inteso che le Parti provvederanno, entro la data dell'eventuale cessione del Ramo d'Azienda in favore dell'Affittuaria ovvero alla data di retrocessione del Ramo d'Azienda (in caso di risoluzione o cessazione del presente Contratto per causa diversa dall'acquisto della stessa da parte dell'Affittuaria), a determinare, in buona fede e nel rispetto del CCII, in relazione ai contratti compresi nel Ramo d'Azienda i reciproci conguagli per ratei di costi sostenuti, rispettivamente (i) dalla Concedente per prestazioni di cui abbia usufruito l'Affittuaria, ovvero (ii) dall'Affittuaria per prestazioni di cui usufruisca la Concedente.
- 2.4. Le Parti convengono che l'impegno a formulare proposta di acquisto dell'Affittuaria di cui al successivo Articolo 7 ha ad oggetto il medesimo Ramo d'Azienda oggetto di affitto, come individuato al precedente Articolo 2.1.

3. Durata dell'affitto, recesso

- 3.1. Tutti gli effetti del presente Contratto decorrono dal 1° luglio 2025 (la "**Data di Efficacia**") e resteranno efficaci per un periodo di 6 (sei) mesi dalla Data di Efficacia. Successivamente a tale prima scadenza e salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi all'altra con un preavviso di 15 giorni, il presente Contratto si rinnoverà tacitamente per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi (il "**Periodo di Proroga**"). Allo scadere del Periodo di Proroga ogni effetto del presente Contratto cesserà automaticamente, senza necessità di disdetta o altra comunicazione. È fatta salva la possibilità delle Parti di rinnovare ulteriormente il Contratto mediante accordo scritto delle stesse.
- 3.2. Alla Data di Efficacia la Concedente procederà a immettere l'Affittuaria nel possesso del Ramo d'Azienda, previa sottoscrizione di un verbale di consegna, atteso che l'esatta consistenza del Ramo d'Azienda risulta compiutamente dal presente Contratto e dai relativi Allegati.
- 3.3. Le Parti si impegnano in ogni caso a sottoscrivere e consegnare, o fare in modo che venga sottoscritto o consegnato, qualsiasi altro documento o atto, anche in forma notarile, richiesto dalle disposizioni di Legge applicabili, necessario ovvero opportuno al fine garantire l'efficacia del presente Contratto.
- 3.4. L'affitto del Ramo d'Azienda cesserà, in ogni caso, laddove si dovesse verificare una delle Condizioni Risolutive di cui all'art. 14 che segue, nonché ove l'Affittuaria dovesse acquistare la proprietà dello stesso.

4. Canone

- 4.1. Quale corrispettivo per l'affitto del Ramo d'Azienda, l'Affittuaria corri-

sponderà alla Concedente un canone di importo fisso trimestrale pari ad Euro 50.000,00, oltre IVA, se dovuta, per i primi 6 (sei) mesi di durata del contratto, e, in caso di rinnovo tacito del contratto, pari ad Euro 20.000,00 trimestrale, oltre IVA, se dovuta, per gli ulteriori 6 (sei) mesi del Periodo di Proroga (il **"Canone"**).

- 4.2. Il pagamento del Canone avverrà, a fronte di emissione di regolare fattura, in via trimestrale anticipata, mediante bonifico bancario su conto corrente bancario intestato alla Concedente, entro cinque giorni dalla comunicazione delle coordinate bancarie da parte di Mirial.
- 4.3. Resta inoltre inteso che l'Affittuaria avrà la facoltà di detrarre dall'importo del Canone e/o del Pagamento Magazzino, come *infra* definito, eventuali pagamenti, adeguatamente documentati, dalla stessa effettuati in virtù della responsabilità prevista dall'art. 2112 c.c. nei confronti dei Dipendenti Trasferiti, e fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 6.3, oltre ai pagamenti effettuati per debiti contratti dalla Concedente e purché prededucibili ai sensi di legge e in quanto necessari al mantenimento della continuità aziendale.

5. Successione nei contratti

- 5.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che in ragione dell'affitto del Ramo d'Azienda sono altresì trasferiti i rapporti con i clienti in corso in corso di esecuzione, con i clienti indicati nell'Allegato 2.1(B), fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.3 che precede.
- 5.2. In ragione di ciò, pertanto, l'Affittuaria subentrerà, a far data dalla Data di Efficacia, alla Concedente in tutti i suddetti rapporti, facendosi carico, ove necessario, oltre che delle relative comunicazioni alle competenti autorità, anche di tutti gli eventuali oneri di registrazione conseguenti.
- 5.3. La Concedente si obbliga, pertanto, a fornire all'Affittuaria tutta la documentazione necessaria ad agevolare la stessa nei subentri di cui sopra, nonché a mettere altresì in atto ogni più opportuna attività di collaborazione che dovesse all'uopo rendersi occorrente.
- 5.4. Al fine di favorire un'ordinata successione di Valmor nell'esercizio del Ramo d'Azienda, Mirial dichiara e rende noto che i clienti con i quali essa intrattiene rapporti commerciali relativamente al predetto Ramo d'Azienda, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, sono quelli indicati nell'Allegato 2.1(B) e si impegna a fornire un elenco aggiornato alla Data di Efficacia.

6. Dipendenti

- 6.1. Per effetto del presente Contratto, i dipendenti della Concedente in forza alla data odierna, elencati dettagliatamente nell'**Allegato 6.1** (i **"Dipendenti Trasferiti"**) saranno trasferiti dalla Concedente all'Affittuaria per la durata dell'affitto del Ramo d'Azienda, restando inteso che l'Affittuaria subentrerà nei relativi rapporti di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. dalla Data di Efficacia.
- 6.2. Successivamente alla Data di Efficacia la Concedente, fermo ed pregiudicato quanto previsto dall'articolo 4.3 che precede, continuerà ad essere responsabile, in via solidale con l'Affittuaria, ai sensi dell'Articolo 2112 c.c. di ogni somma dovuta ai Dipendenti Trasferiti a titolo di retribuzione e/o altri istituti retributivi diretti, indiretti, differiti maturati sino alla Data di Efficacia, così come quantificata e individuata nel relativo verbale di conciliazione individuale di cui alla Premessa (I), fermo restando

quanto previsto al successivo Articolo 6.3 in relazione alla liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato alla predetta data.

- 6.3. Salve le regole proprie del CCII cui sarà assoggettata la Concedente, resta inteso tra le Parti che, in considerazione del meccanismo di responsabilità solidale di cui all'art. 2112 c.c., qualora durante il periodo di efficacia del presente Contratto dovessero cessare uno o più dei rapporti di lavoro dei Dipendenti Trasferiti per qualsivoglia ragione, l'Affittuaria si impegna ad effettuare il pagamento integrale delle spettanze di fine rapporto dovute (TFR, ferie e permessi maturati e non goduti, ratei di mensilità aggiuntive, etc.) al/ai Dipendente/i Trasferito/i, con diritto di rivalersi integralmente nei confronti della Concedente anche mediante compensazione senza limite alcuno con il Canone, in misura pari alle spettanze di fine rapporto maturate antecedentemente alla Data di Efficacia per ciascun Dipendente Trasferito.

7. Offerta d'acquisto

- 7.1. In assenza di avveramento delle condizioni risolutive previste dal successivo Articolo 14 e subordinatamente all'approvazione da parte degli istituti di credito con cui l'Affittuaria, direttamente o indirettamente, intrattiene rapporti (l'“**Autorizzazione Banche**”), nonché al buon esito delle attività di analisi condotte dall'Affittuaria in relazione alla situazione economico-finanziaria, fiscale e patrimoniale di Mirial, anche alla luce del sotteso Piano di Risanamento l'Affittuaria formulerà alla Concedente un'offerta irrevocabile di acquisto della proprietà del Ramo d'Azienda alle condizioni di seguito previste (“**Offerta Irrevocabile**”), entro 15 giorni dalla data dell'Autorizzazione Banche. E ciò al fine di consentire alla stessa Affittuaria di valutare l'effettiva possibilità di creare con il Ramo d'Azienda una sinergia per lo sviluppo del proprio business.
- 7.2. Nel contesto dell'Offerta Irrevocabile, l'Affittuaria si rende sin d'ora disponibile, a semplice richiesta degli organi dell'instaurando procedimento di CNC, a garantire l'Offerta Irrevocabile mediante versamento di una cauzione pari almeno al 10% del prezzo offerto; l'Affittuaria si impegnerà a corrispondere alla Concedente, secondo le modalità e tempistiche che saranno meglio individuate nell'Offerta Irrevocabile, il complessivo importo a titolo di prezzo del Ramo d'Azienda che sarà liberamente e incondizionatamente determinato dall'Affittuaria nell'Offerta Irrevocabile, basato esclusivamente sulla valutazione da parte dell'Affittuaria del Ramo d'Azienda e senza l'obbligo di offrire un prezzo minimo (“**Corrispettivo**”), dedotto, ove versato, l'importo corrisposto a titolo di cauzione (“**Cauzione**”).
- 7.3. Sempre nel contesto dell'Offerta Irrevocabile, l'Affittuaria si impegnerà, altrettanto irrevocabilmente ed in aggiunta al Corrispettivo, ad accollarsi il TFR e ogni istituto diretto, indiretto e differito maturati prima della Data di Efficacia nei confronti dei Dipendenti Trasferiti (es. permessi, ferie, mensilità aggiuntive), liberando contestualmente la Concedente da ogni e qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti dei medesimi Dipendenti Trasferiti.
- 7.4. L'Affittuaria si obbliga sin d'ora a prestare ogni collaborazione per il miglior svolgimento del procedimento di CNC e per l'ottenimento dell'Autorizzazione Banche, anche mettendo a disposizione ogni documentazione che risulti utile a tal fine, il tutto in conformità alle istruzioni che po-

tranno essere impartite dai competenti organi del procedimento.

- 7.5. Tenuto conto che la formulazione dell'Offerta Irrevocabile avverrà nel contesto di un procedimento di CNC e prelieve le necessarie autorizzazioni, le Parti si danno atto che l'Affittuaria, per l'ipotesi in cui non fosse concessa l'autorizzazione nel contesto di tale procedimento di CNC, avrà diritto all'immediata restituzione della Cauzione.
- 7.6. Resta inteso che l'accettazione da parte della Concedente e quindi l'efficacia dell'Offerta Irrevocabile saranno comunque condizionate all'emissione da parte del competente Tribunale di un provvedimento che autorizzi il trasferimento della proprietà del Ramo d'Azienda da Mirial a Valmor ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), CCII, con espressa esclusione di ogni responsabilità solidale prevista dall'articolo 2560, comma 2, del c.c. di Valmor.
- 7.7. Resta inteso che, qualora l'Affittuaria si renda inadempiente all'impegno di cui all'Articolo 7, la Concedente avrà titolo e diritto di ritenere la Cauzione a titolo di penale ex art. 1382 c.c..

8. **Magazzino ed esecuzione contratti in corso**

- 8.1. Le Parti, al fine di consentire una corretta prosecuzione aziendale, includono espressamente nel presente Contratto le merci già presenti nel magazzino della Concedente, la cui cessione da parte di Mirial all'Affittuaria sarà però oggetto di separata fatturazione secondo le modalità di cui agli Articoli da 8.2 a 8.5 che seguono.
- 8.2. Le Parti si obbligano a redigere in contraddittorio apposito elenco delle merci che costituiscono il magazzino di Mirial entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla Data di Efficacia (il "**Verbale Magazzino**").
- 8.3. Le merci di cui al Verbale Magazzino verranno tempo per tempo acquistate dall'Affittuaria, su richiesta di quest'ultima, secondo le proprie necessità, ed il corrispettivo per le singole somministrazioni sarà dalle Parti successivamente negoziato sulla base dei costi d'acquisto già sostenuti da Mirial maggiorati di un ricarico in linea con il mercato di riferimento.
- 8.4. Al fine di esattamente determinare le tipologie e le quantità di merci prelevate le Parti predisporranno apposito registro nel quale andranno annotate le singole operazioni di cessione dalla Concedente in favore dell'Affittuaria.
- 8.5. Il pagamento di tali cessioni sarà effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla data di ciascuna delle fatture, le quali saranno inviate su base settimanale ("**Pagamento Magazzino**").
- 8.6. Con riferimento ai rapporti in corso di esecuzione con i clienti di cui all'Allegato 2.1(B), le Parti convengono di effettuare, entro 30 giorni dalla Data di Efficacia, una valutazione dello stato di avanzamento delle commesse al fine di determinare le eventuali reciproche posizioni debitrice e creditrice in relazione alle attività già eseguite ed ai corrispettivi già incassati. La predetta valutazione sarà svolta in contraddittorio fra le Parti e se ne darà conto in apposito verbale (il "**Verbale Commesse**").
- 8.7. La Concedente cederà all'Affittuaria, su richiesta di quest'ultima, i prodotti semilavorati per un corrispettivo pari al valore che ciascun prodotto semilavorato assume alla predetta data di sottoscrizione dell'accordo. In particolare, entrambe le parti concordano nel ritenere che il valore dei prodotti semilavorati sarà determinato, per ciascuna commessa, in un

valore pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Concedente per la realizzazione del prodotto semilavorato (commessa) comprensivi della relativa manodopera, tenendo nel dovuto conto l'incidenza dei costi fissi sui costi variabili.

8.8. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 2.3 che precede, i costi che l'Affittuaria andrà a sostenere per dare corso e portare a compimento i contratti in corso in relazione ai quali la Concedente aveva già in precedenza emesso fattura, saranno oggetto di fatturazione da parte dell'Affittuaria a carico della Concedente.

8.9. Nell'ipotesi in cui l'Affittuaria si renda acquirente del Ramo d'Azienda, Affittuaria e Concedente concorderanno in buona fede le modalità di estinzione dei rispettivi crediti e debiti. Nel caso in cui l'Affittuaria non si renda acquirente del Ramo d'Azienda, l'Affittuaria procederà al recupero del proprio credito, nei modi e con le tempistiche della procedura e tenuto conto della classificazione del proprio credito nell'ambito della stessa e, in ogni caso, nel rispetto delle norme del concorso e della *par condicio creditorum*.

9. Ammortamenti

9.1. L'Affittuaria non dedurrà gli ammortamenti relativi ai beni del Ramo d'Azienda affittato, i quali rimarranno di esclusiva competenza della Concedente.

10. Subaffitto e cessione del Contratto

10.1. È espressamente escluso il subaffitto del Ramo d'Azienda.

10.2. In ragione di ciò l'Affittuaria si obbliga a non subaffittare né sostituire a sé stessa altra persona o società, neppure a titolo gratuito, nella gestione del Ramo d'Azienda.

10.3. Nessuna Parte, inoltre, potrà cedere il Contratto a terzi senza preventiva autorizzazione espressa e scritta dell'altra Parte.

11. Gestione del Ramo d'Azienda ed obblighi dell'Affittuaria

11.1. L'Affittuaria si impegna a gestire il Ramo d'Azienda ricevuto in affitto con la dovuta diligenza, senza modificarne l'attuale destinazione e conservando l'efficienza dell'organizzazione e delle sue dotazioni come risultanti dagli allegati di cui al presente Contratto. In particolare, l'Affittuaria si impegna a:

- (i)** custodire ed utilizzare il Ramo d'Azienda in conformità alle leggi vigenti ed alle disposizioni, anche regolamentari, che ne disciplinano il funzionamento, con specifico riguardo alle norme antinfortunistiche ed ambientali;
- (ii)** effettuare tutte le denunce e/o sottoporre il Ramo d'Azienda e/o i singoli impianti a tutti i collaudi, ispezioni o verifiche che fossero, anche in futuro, prescritti da norme di legge o di regolamento, da disposizioni amministrative, dai relativi manuali di manutenzione, ovvero dalle regole dell'arte in relazione alla natura o all'impiego degli stessi.

11.2. L'Affittuaria si obbliga a custodire con diligenza i beni del Ramo d'Azienda e riconsegnarli nel medesimo stato nel quale li ha ricevuti in consegna. In vigenza del presente Contratto, sono a carico dell'Affittuaria tutte le manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, e le riparazioni necessarie per il mantenimento dell'efficienza e dell'organizzazione degli impianti.

- 11.3.** L'Affittuaria è responsabile di tutti i danneggiamenti, rotture ed ammanchi eventualmente sofferti dal Ramo d'Azienda in vigenza del Contratto.
- 11.4.** L'Affittuaria, pertanto, esonera la Concedente da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto che dovesse verificarsi nell'esercizio dell'attività.

12. Restituzione del Ramo d'Azienda

- 12.1.** Fatto salvo il caso in cui l'Affittuaria dovesse rendersi acquirente del Ramo d'Azienda, alla cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto l'Affittuaria dovrà (i) restituire il Ramo d'Azienda alla Concedente nello stesso stato di conservazione in cui le sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento dovuto alla vetustà ed all'uso, nonché (ii) compiere tutti gli atti volti a trasferire di nuovo in capo alla Concedente la titolarità della gestione del Ramo d'Azienda e a consentire il subentro della Concedente nei contratti di cui ai precedenti Articoli 5 e 6.
- 12.2.** Alla scadenza del Contratto l'Affittuaria non potrà rivendicare alcunché a titolo di avviamento, né altre indennità di qualsiasi natura o genere, come di seguito precisato.
- 12.3.** Il Ramo d'Azienda riconsegnato alla Concedente dall'Affittuaria non potrà includere contratti onerosi e/o commerciali diversi da quelli esistenti alla data della consegna del Ramo d'Azienda all'Affittuaria. Tali rapporti, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, ove instaurati dall'Affittuaria successivamente alla Data di Efficacia, resteranno in capo alla stessa, che terrà indenne e manlevata la Concedente da qualsiasi richiesta ad essi connessa.
- 12.4.** Per il caso di riconsegna del Ramo d'Azienda dall'Affittuaria alla Concedente – con riguardo a quanto di propria spettanza in forza e per il periodo di vigenza del presente Contratto e alla data di cessazione dello stesso – la prima garantisce sin d'ora alla seconda che: (i) avrà estinto tutti i debiti sorti nel corso dell'affitto, fermo restando che i medesimi resteranno in capo all'Affittuaria; (ii) in particolare, avrà corrisposto ai Dipendenti Trasferiti tutto quanto loro dovuto in forza della legge, del contratto collettivo e del contratto individuale, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 6.3; (iii) avrà provveduto al pagamento di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali; e (iv) avrà regolarmente adempiuto ai contratti con i terzi, impegnandosi a tenere indenne e manlevata la Concedente da qualsiasi richiesta proveniente da committenti o terze parti avente origine in circostanze verificatesi successivamente alla Data di Efficacia e anteriormente alla data di cessazione del presente Contratto.
- 12.5.** Nel caso in cui, con la cessazione dell'affitto del Ramo d'Azienda, tutti o parte dei Dipendenti Trasferiti vengano ritrasferiti alla Concedente, la quota relativa al TFR e ai ratei di altri istituti retributivi indiretti o differiti dei Dipendenti Trasferiti (es. permessi, ferie, mensilità aggiuntive) maturati a decorrere dalla Data di Efficacia e durante il periodo dell'affitto del Ramo d'Azienda resteranno a carico dell'Affittuaria che dovrà provvedere a corrisponderla alla Concedente contestualmente alla riconsegna del Ramo d'Azienda.

13. Restituzione anticipata del Ramo d'Azienda

- 13.1.** Valmor avrà il diritto di recedere anticipatamente dal presente Contratto e restituire il Ramo d'Azienda prima della scadenza del presente Con-

tratto, inviando una comunicazione per iscritto con 90 giorni di preavviso. Anche in tal caso saranno applicabili le pattuizioni previste al precedente articolo 12.

14. Risoluzione

14.1. Ai sensi dell'art. 1353 c.c., il Contratto si risolverà al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) entro 10 giorni, prorogabili per altri 10 giorni per motivate ragioni dedotte dalla Mirial, dalla sottoscrizione del presente Contratto non venga presentata l'istanza per l'apertura del procedimento di CNC ai sensi dell'art. 12 e ss. CCII;
- (ii) non sia nominato da parte della Camera di Commercio competente l'esperto ai sensi dell'art. 13 CCII entro il decimo giorno dalla data di deposito dell'istanza di cui al precedente punto (i);
- (iii) l'esperto nominato con l'istanza di cui al precedente punto (i) non accetti l'incarico e non sia nominato un esperto entro 25 giorni dal suo diniego, ovvero l'incarico dell'esperto nominato, allo scadere del primo termine di 180 giorni, non venga rinnovato;
- (iv) il Tribunale competente non confermi le misure protettive, ovvero non le proroghi e/o le revochi ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII;
- (v) l'Affittuaria acquisti la proprietà del Ramo d'Azienda;

14.2. Resta inteso che le cause di risoluzione di cui all'Articolo 14.1 sono previste nell'interesse esclusivo dell'Affittuaria.

14.3. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si risolverà di diritto nel caso in cui la Concedente violi uno o più degli obblighi contrattuali.

14.4. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente art. 14, troveranno applicazione, ai fini della restituzione del Ramo d'Azienda le previsioni dell'Articolo 12 che precede, restando comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

15. Modifiche

15.1. Qualsiasi modifica al Contratto potrà essere apportata soltanto mediante atto sottoscritto da entrambe le Parti.

16. Spese ed oneri fiscali

16.1. Fatto salvo quanto espressamente previsto in altre clausole del Contratto, qualsivoglia spesa, imposta, tassa o altro onere derivante dalle operazioni previste nel Contratto sarà sostenuto e pagato come segue:

- (vi) saranno sostenute e versate dall'Affittuaria le spese relative alle eventuali imposte di registro dovute in conseguenza, diretta o indiretta, del presente Contratto, nonché le spese e gli onorari notarili per il Contratto stesso e le pattuizioni in esso contenute, nonché tutte le spese inerenti all'eventuale restituzione del Ramo d'Azienda, nonché quelle comunque conseguenti all'affitto (volturazioni, ecc.);
- (vii) ogni altro eventuale spesa, onere, imposta o tassa verrà corrisposto da ciascuna Parte in conformità alle leggi applicabili.

16.2. Le Parti danno espressamente atto che le prestazioni previste in questo Contratto sono soggette al regime IVA.

17. Completezza del Contratto, trattativa congiunta

17.1. Il presente Contratto riproduce in forma scritta l'espressione finale delle intese raggiunte tra le Parti sulle materie che ne costituiscono oggetto e rappresenta l'esclusiva e completa riproduzione dei termini di tali intese.

- 17.2.** Le Parti dichiarano che tutte le clausole del presente Contratto, nessuna esclusa, hanno formato oggetto di trattativa tra le Parti stesse e sono state oggetto di puntuale e specifica approvazione. Pertanto, le Parti concordano sulla non applicabilità al presente Contratto delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ..

18. Legge applicabile, foro esclusivo

- 18.1.** Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
- 18.2.** Ogni controversia dovesse insorgere in relazione al Contratto – incluse quelle relative a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, adempimento, inadempimento e risoluzione del Contratto stesso – sarà di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Milano.

19. Comunicazioni

- 19.1.** Ogni comunicazione tra le Parti prevista dal presente Contratto o da effettuarsi in relazione ad esso dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere consegnata direttamente alla Parte interessata o inviata a mezzo lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento nei casi espressamente previsti nel Contratto o, se non richiesto, mediante telegramma o posta elettronica certificata e s'intenderà validamente effettuata quando ricevuta dalla Parte destinataria, purché l'invio sia stato effettuato agli indirizzi sotto riportati:

- (i) se alla Concedente:

Mirial S.r.l.

Via Curiel n. 151 – Frazione Cassette d'Ete

Sant'Elpidio a Mare (FM) – 63811

PEC: mirial@pec.it

- (ii) se all'Affittuaria:

Valmor S.r.l.

Via Achille Corona n. 1

Civitanova Marche (MC) – 62012

PEC: valmor.srl@legalmail.it

con copia per conoscenza a:

Avv. Gabriele Ramponi

Studio Legale Gianni & Origoni

Piazza Belgioioso n. 2

Milano (MI) – 20121

gramponi@gop.it

- 19.2.** L'eventuale modifica degli indirizzi di cui sopra dovrà essere immediatamente comunicata dall'una Parte all'altra ed avrà effetto dal momento in cui detta comunicazione sarà stata ricevuta dalla Parte destinataria, la quale, a partire da tale momento, sarà tenuta ad inviare le comunicazioni al nuovo indirizzo.

20. Impegni di non concorrenza e non sollecitazione

- 20.1.** Per tutta la durata dell'affitto del Ramo d'Azienda ai sensi dell'Articolo 3, nonché in caso di acquisto del Ramo d'Azienda da parte dell'Affittuaria, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni successivi a tale acquisto (il "**Periodo di Non Concorrenza**"), Mirial si impegna a non svolgere, e farà sì che i soci di Mirial e gli Affiliati (come *infra* definiti) non svolgano, né direttamente né indirettamente (o per interposta persona), a beneficio proprio o di terzi, nella regione Marche e nelle regioni con essa confinanti (il "**Territorio**"), quali socio, amministratore, consulente o ad altro titolo, qualsiasi attività in

concorrenza con quella del Ramo d'Azienda e/o dell'Affittuaria, ivi incluse le attività qui di seguito specificate:

- (a) la produzione, vendita, commercializzazione, distribuzione, fornitura della medesima tipologia di prodotti e servizi venduti dal Ramo d'Azienda e/o dall'Affittuaria, nonché la prestazione di assistenza, collaborazione o consulenza e il mettere, in qualsiasi altro modo ed a qualsiasi altro titolo, le proprie conoscenze a disposizione, a tempo pieno o parziale, di terzi nel settore in cui opera il Ramo d'Azienda e/o l'Affittuaria nel Territorio;
- (b) assumere o detenere, direttamente o indirettamente, o per interposta persona o società, partecipazioni in società o imprese comunque operanti nel settore in cui opera il Ramo d'Azienda e/o l'Affittuaria nel Territorio;
- (c) offrire rapporti di lavoro autonomo o subordinato ad alcuno dei Dipendenti Trasferiti o degli altri dipendenti del Ramo d'Azienda e/o dell'Affittuaria (assunti anche successivamente alla data odierna), nonché degli agenti, distributori e rivenditori del Ramo d'Azienda e/o dell'Affittuaria e in ogni caso assumere o comunque instaurare rapporti di lavoro o collaborazione, ancorché non sollecitati da Mirial e/o dai soci di Mirial e/o dagli Affiliati, con alcuno dei dirigenti, dipendenti, nonché agenti, distributori e rivenditori sopra identificati del Ramo d'Azienda e/o dell'Affittuaria;
- (d) la sollecitazione dei clienti del Ramo d'Azienda e/o dell'Affittuaria ad interrompere i propri rapporti con la stessa, ovvero ad acquistare prodotti o servizi in concorrenza con quelli del Ramo d'Azienda e/o dell'Affittuaria;
- (e) instaurare rapporti d'affari aventi un oggetto attinente alla conduzione di attività simili a quelle svolte dal Ramo d'Azienda e/o dall'Affittuaria.

per "Affiliato" si deve intendere con riferimento a Mirial e/o ai soci di Mirial, qualsiasi altro soggetto (persona fisica o giuridica) che Controlla (ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile) o è Controllato o è sottoposto a comune Controllo, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, da Mirial e/o dai soci di Mirial, ovvero parenti e/o affini entro il sesto grado dei soci di Mirial, nonché soggetti conviventi con i soci di Mirial.

20.2. In deroga a quanto previsto all'Articolo 20.1, è consentito a Mirial, sia in costanza di durata del Contratto che alla sua cessazione o risoluzione per qualsivoglia causa, l'esercizio dell'attività di commercializzazione e rivendita di scarpe o pantofole o prodotti similari della stessa specie (a titolo esemplificativo: mocassini, sandali, sneakers, stivali, ecc.) a marchio "MIRIAL" e "MIRIAL HERITAGE" (i "**Prodotti Consentiti**"), anche attraverso società o altri soggetti direttamente o indirettamente controllati, familiari, fiduciari, o in collaborazione (in forma contrattuale, societaria o altrimenti) con altre persone, sia, infine, il loro svolgimento mediante il finanziamento diretto o indiretto, a persone che compiano una o più delle attività ivi indicate. Tale attività si intende consentita e per l'effetto Mirial potrà svolgerla anche in concorrenza all'Affittuaria, il tutto a condizione che qualsiasi singolo ordine di Prodotti Consentiti di quantità pari o superiore alle 500 paia sia preventivamente proposto all'Affittuaria a condizioni di mercato e, solo ove l'Affittuaria non accetti tale ordine entro 7 giorni o non risponda sempre entro 7 gior-

- ni, lo stesso potrà essere proposto a terzi, informandone preventivamente l'Affittuaria. Per l'effetto di quanto descritto, i singoli ordini di Prodotti Consentiti inferiori alle 500 paia potranno essere prodotti presso soggetti terzi diversi dall'Affittuaria. Ai fini di quanto precede, più ordini aventi caratteristiche simili e formulati in un arco temporale di trenta giorni saranno considerati come lo stesso ordine.
- 20.3.** Ogniqualevolta un soggetto ponga in essere una delle attività di cui all'Articolo 20.1 e tale soggetto sia qualificabile come Affiliato di Mirial e/o dei soci di Mirial, l'Affittuaria potrà presumere che detto Affiliato abbia posto in essere detta attività quale interposta persona di Mirial. In tal caso, quindi, sarà onere di Mirial provare che l'Affiliato in questione non ha agito per suo conto, essendo stato espressamente valutato e convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2698 del codice civile, che tale inversione dell'onere della prova non ha per effetto di rendere a Mirial eccessivamente difficile l'esercizio dei propri diritti.
- 20.4.** Mirial dichiara e riconosce che il Canone è stato convenuto e da essa accettato anche in considerazione degli obblighi di non concorrenza come sopra assunti. In aggiunta, le Parti si danno atto che detti impegni di non concorrenza sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle Parti medesime.
- 20.5.** Gli impegni di non concorrenza e di non sollecitazione di cui al presente Articolo 20 avranno validità nel Territorio, considerati gli attuali mezzi tecnologici (e così, a titolo esemplificativo, e-mail, videoconferenze, etc.), che consentono una dissociazione tra il luogo in cui può essere eseguita la prestazione lavorativa e il luogo in cui la stessa può essere utilizzata e comunque produrre i suoi effetti, il limite del Territorio è da intendersi riferito a entrambi i luoghi e sarà pertanto vincolante non solo con riferimento al luogo in cui venga di fatto svolta direttamente o indirettamente l'attività, in qualunque forma, ma anche a quello in cui essa sia destinata a produrre - direttamente o indirettamente - stabilmente e abitualmente i propri effetti, a prescindere quindi dalla presenza fisica del soggetto agente.
- 20.6.** In caso di acquisto del Ramo d'Azienda da parte dell'Affittuaria, le Parti concordano che il relativo atto di cessione del Ramo d'Azienda conterrà – ribadendone l'efficacia – obblighi di non concorrenza analoghi a quelli previsti dal presente Articolo 20.
- 21. Obblighi di riservatezza**
- 21.1.** Le Parti si danno reciprocamente atto della rilevanza del Contratto e si impegnano alla più rigorosa riservatezza relativamente a quanto oggetto dello stesso e, in particolare ed a mero titolo esemplificativo, di tutte le informazioni, notizie, dati (inclusi quelli contabili), disegni, brevetti, schizzi, documenti, materiali, campioni e quant'altro sia ricollegabile al Contratto.
- 21.2.** In ragione di ciò è fatto divieto alle Parti di utilizzare, divulgare e rendere noti a terzi, sia direttamente che indirettamente, ed anche successivamente alla cessazione della vigenza del Contratto, le suddette informazioni, in qualsiasi forma e maniera, fatta eccezione per le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio non per effetto della violazione dell'obbligo di riservatezza qui stabilito o la cui rivelazione (i) sia richiesta dagli organi dell'instaurando procedimento di CNC ai sensi del CCII o, comunque, si renda necessaria nell'ambito ed in funzione del

buon esito della stessa, (ii) sia imposta da disposizioni di legge o regolamenti applicabili o richiesta della pubblica autorità, (iii) sia concordata per iscritto tra le Parti, (iv) si renda necessaria ai fini dell'esecuzione del Contratto o della tutela giudiziale delle Parti stesse.

22. Allegati

22.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

- **Allegato 2.1(A)** – Macchinari inclusi nel Ramo d'Azienda;
- **Allegato 2.1(B)** – Rapporti con clienti inclusi nel Ramo d'Azienda;
- **Allegato 6.1** - Dipendenti Trasferiti.

Sottoscritto: --- OMISSIS ---

Claudio Rovere

Repertorio N. 9719

Raccolta N. 6735

Autenticazione di firme

Certifico io sottoscritta dottoressa Margherita Vanoli, Notaio in Brescia, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Brescia, che i signori:

- --- **OMISSIS** ---, nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il --- OMISSIS ---, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Curiel n. 151, Frazione Cassette d'Ete,

- --- **OMISSIS** ---, nato a Cuneo il --- OMISSIS ---, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Civitanova Marche (MC), Via Corona 1,

della cui identità personale, qualità e poteri, io sono certa, hanno firmato in mia presenza in calce e a margine l'atto che precede da me letto alle h. 15,00.

Milano, oggi trenta giugno duemilaventicinque (30.06.2025), in Largo Augusto n. 8.

Sottoscritto: Margherita Vanoli Notaio L.S.

MACCHINARI NEL PERIMETRO DELL'OPERAZIONE - MIRIAL S.R.L.

Cespitate	Reparto	Note	Check Valmor
Applica solette a carta	Montaggio		Incluso
Premonta Atom Sincorn TSX 4.0	Montaggio	Bene attualmente in leasing	Incluso
Banchi lavoro con piantoni	Montaggio		Incluso
Spazzolatrice Gives a 2 posti	Montaggio		Incluso
Tunnel stiratura TS 14/E forno a 4 posti	Montaggio		Incluso
Pressa Iron Fox nuova 2 posto	Montaggio		Incluso
Macchina taglia carta	Montaggio	Solo blocco numeri	Incluso
Macchina timbranumeri	Montaggio		Incluso
Incolla Suolette con Nastro adesivo Yotex	Finissaggio		Incluso
Siberiana Polo Sistem	Finissaggio		Incluso
Battistira BS4	Finissaggio		Incluso
Spazzolatrice con sacchi 2 posti	Finissaggio		Incluso
Ferri con slitte	Finissaggio		Incluso
Stira stivali con soffione e vapore	Fuori manovra		Incluso
Teflon per premonta	Fuori manovra		Incluso
Piastre per premonta	Fuori manovra		Incluso
Giostra stira mocassini	Fuori manovra		Incluso
Garbasperoni applica forti	Fuori manovra		Incluso
Timbratrice Gelmini	Pantofole		Incluso
Timbratrice manuale	Pantofole		Incluso
Banco gira pantofole	Pantofole		Incluso
Bancone stira taccole con piastre	Pantofole		Incluso
Banchetto lavoro pantof. X infilatura zeppe	Pantofole		Incluso
Totali			23

Allegato 2.1 (A)
del N. 9719/6735
di rep. dr.ssa Margherita Vanoli

ELENCO CLIENTI NEL PERIMETRO DELL'OPERAZIONE

1	LORO PIANA
2	TOD'S
3	ZEGNA
4	LOUIS VUITTON (reparto formale uomo e donna)
5	CHURCH'S (gruppo Prada)
6	SANTONI
7	ZILLI

Allegato 2.1(8)
del N. 9749/6735
di rep. dr.ssa Margherita Vanoli

ELENCO DIPENDENTI NEL PERIMETRO DELL'OPERAZIONE - MIRIAL S.R.L.						
16	dipendenti	cod.fiscale	data assu.	cat.contra	ruolo	livello inq.
1			01.08.2002	operaio	add. spediz/manov.	quarto
2			01.08.2002	operaio	add. prototipia	quarto
3			25.05.2001	operaio	add. finissaggio	quarto
4			25.05.2001	operaio	montaggio	quarto
5			01.10.2021	impieg.	resp. acquisti	quarto
6			24.11.2021	operaio	add. finissaggio	quarto
7			05.05.2001	operaio	add. finissaggio	quarto
8			18.04.2002	operaio	add. montaggio	quarto
9			28.09.2015	operaio	add. finissaggio	quarto
10			25.05.2001	operaio	add. montaggio	quarto
11			16.11.2022	operaio	add. montaggio	quarto
12			03.05.2017	operaio	add. montaggio	quarto
13			16.10.2023	operaio	add. montaggio	terzo
14			25.05.2001	operaio	premontatore	quarto
15			09.02.2004	operaio	add. finissaggio	quarto
16			06.04.2005	operaio	add. finissaggio	quarto

Allegato 6.1
del N. 9719/6735
di rep. dr.ssa Margherita Vanoli